



Strada Vecchia per Bosco Marengo – 15067 NOVI LIGURE (Alessandria)
Tel. 0143 744.516 - Fax 0143 321.556 - www.srtspa.it - e-mail: srtspa@srtspa.it
Cod. Fisc./Part. IVA/R.I. AL n° 02021740069 - R.E.A. n° 219668
Cap. Soc. € 8.498.040,00 interamente versato

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO

recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla redazione del progetto definitivo nonché alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi dell'articolo 93, commi 3, 4 e 5, e dell'articolo 130, del D.Lgs. n. 163 del 2006, relativi all'intervento di potenziamento discarica controllata per rifiuti non pericolosi in Tortona – fasi da F-V a F-IX.

L'anno Duemilaquattordici, il giorno del mese di,

Tra

La Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti – SRT S.p.A., con sede in Novi Ligure (provincia di Alessandria), Strada Vecchia per Bosco Marengo, (Codice Fiscale/partita IVA 02021740069), rappresentata dall'Ing. Andrea FIRPO, nato a Novi Ligure il 6 febbraio 1971, nella sua qualità di Direttore Generale, esclusa ogni sua responsabilità, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2013, di seguito denominata semplicemente **«committente»**,

e

l'Ing., iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di al n., con studio in (provincia di), Via (codice fiscale), (partita IVA), di seguito denominato semplicemente **«professionista»**, nella sua qualità di (libero professionista ovvero Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da).

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto dell'incarico

1. L'oggetto dell'incarico consiste nella redazione del progetto esecutivo, nonché nella direzione dei lavori e nel coordinamento per la sicurezza nel cantiere, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, relativi all'intervento di potenziamento della discarica controllata per rifiuti non pericolosi in Tortona – fasi da F-V a F-IX.
2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alla vigente legislazione sui lavori pubblici e, in particolare, al Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 2. Obblighi legali

1. Il professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della società committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla società medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

Art. 3. Descrizione delle prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nella:
 1. PROGETTAZIONE E ATTIVITA' CONNESSE
 - 1.1 Progettazione esecutiva
 2. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
 - 2.1 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione
 - 2.2 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
 3. DIREZIONE DEI LAVORI
 4. PRESTAZIONI ACCESSORIE
2. Il dettaglio delle prestazioni ordinarie, con le prestazioni accessorie connesse e le prestazioni specialistiche, è riportato nello schema allegato sotto la lettera «A» al presente disciplinare di incarico, denominato «Distinta delle prestazioni oggetto dell'incarico».
3. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'amministrazione committente abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
4. Sono inoltre incluse nell'incarico, e compensate con gli importi stabiliti all'articolo 11, le seguenti prestazioni accessorie, anche se svolte da terzi, debitamente autorizzati dall'amministrazione committente: autorizzazioni e permessi: predisposizione di tutti gli elaborati e della documentazione tecnico/amministrativa, necessaria all'approvazione da parte degli enti competenti, richiesta dalla normativa vigente.
5. Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.
6. Il tecnico incaricato ai sensi dell'articolo 91, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, dichiara di aver preso visione dell'attività progettuale precedentemente svolta, con particolare riferimento al progetto definitivo approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 05/09/2008, e di accettarla senza riserve.
7. Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie, devono essere complete, idonee e adeguate in modo da:
 - a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché degli articoli da 45 a 54 e 58 del d.P.R. n. 207 del 2010, relativamente ad ogni singolo livello di progettazione affidato; e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi degli articoli 55 e 59 del citato d.P.R. n. 207 del 2010, relativamente al livello progettuale da porre a base di gara;
 - b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente.
8. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da parte del Tecnico incaricato; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento. Ai sensi degli articoli 147, comma 2, 148, comma 4, 150, comma 2, lettera g), e da 180 a 195, del d.P.R. n. 207, nella direzione lavori sono comprese, in quanto indissolubilmente connesse, le prestazioni di misurazione e contabilità dei lavori.
9. Il Tecnico incaricato dovrà prevedere, ove possibile, l'utilizzo di materiali riciclabili e/o a basso impatto ambientale. La progettazione dovrà essere ispirata alla protezione ed al rispetto dell'ambiente.

Art. 4. Coordinamento per la sicurezza e salute ex decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Tecnico incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:
- a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;
 - b) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, compreso l'aggiornamento e l'adeguamento in corso d'opera della documentazione di cui alla precedente lettera a), nonché la verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere.
- (se il coordinatore per la sicurezza è il sottoscrittore del contratto).*
3. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui al comma 2, lettera a), nonché in fase di esecuzione di cui al comma 2, lettera b), è assunta dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera ____), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
- (in alternativa, se il coordinatore per la sicurezza è un soggetto diverso)*
4. Per l'incarico di cui al presente articolo, fermo restando che i rapporti economici relativi all'incarico, anche per quanto riguarda le prestazioni di cui al presente articolo, intercorrono esclusivamente tra l'Amministrazione committente e il Tecnico incaricato, la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza:
- a) in fase di progettazione di cui al comma 2, lettera a), è assunta dal sig. _____, che fa parte della struttura del Tecnico incaricato in quanto _____, che sottoscrive per accettazione, limitatamente al presente articolo, dichiarando espressamente che il predetto professionista è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera ____), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - b) in fase di esecuzione di cui al comma 2, lettera b), è assunta dal sig. _____, che fa parte della struttura del Tecnico incaricato in quanto _____, che assume la qualifica assistente con funzioni di direttore operativo ai sensi del combinato disposto degli articoli 149 e 151 del d.P.R. n. 207 del 2010 e che sottoscrive per accettazione, limitatamente al presente articolo, dichiarando espressamente che il predetto professionista è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera ____), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L'Amministrazione committente si riserva la più ampia e discrezionale facoltà, ai sensi dell'articolo 90, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, di nominare e incaricare un soggetto diverso quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti dal contratto per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti, in relazione alle prestazioni non ancora eseguite dal Tecnico incaricato, né è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.
6. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al comma 2, lettera a) sono i medesimi previsti per la progettazione definitiva/esecutiva, quanto al comma 2, lettera b), sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.

Art. 5. Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto della società committente concernente la singola prestazione. La stessa società committente può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.
- A titolo esemplificativo, possono essere ricondotte alla disciplina del presente articolo le seguenti prestazioni:
- a) accatastamento o denuncia delle variazioni catastali dell'immobile oggetto dell'intervento;
 - b) perizie modificative (di variante o suppletive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento degli atti contabili, senza l'aggiornamento degli elaborati grafici ovvero comportanti l'aggiornamento degli elaborati grafici;
 - c) altre prestazioni accessorie non comprese nel presente atto.

Art. 6. Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei

corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

2. L'amministrazione committente si impegna a fornire al professionista, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché il progetto definitivo.

La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal Tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di riservatezza.

In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici professionali, il professionista incaricato si impegna a:

- a) produrre un numero minimo di quattro copie di ogni elaborato già retribuite con il compenso qui stabilito, nonché un numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni di tutela ecc.);
 - b) a produrre, a prestazioni ultimate, la documentazione tecnica quotata e aggiornata anche nei formati di cui al seguente punto c), degli immobili e degli impianti sui quali è stato effettuato l'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento;
 - c) a produrre, prima del pagamento dei corrispettivi relativi ad ogni fase progettuale, una copia su supporto magnetico od ottico di ogni elaborato tecnico con carattere definitivo ed esecutivo in formato informatico standardizzato modificabile tipo .DXF o .DWG (elaborati grafici) e DOC, RTF, XLS o DCF o altro formato modificabile di uso comune (altri elaborati). Qualora il professionista incaricato utilizzi formati informatici di uso non comune, dovrà provvedere alla conversione degli stessi.
 - d) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi as built in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera c);
 - e) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera c).
3. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.

Art. 7. Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Il professionista incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del professionista incaricato.
3. Il professionista risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 8. Durata dell'incarico

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione.
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in **quaranta (40) giorni** solari consecutivi per ciascuno stralcio, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'amministrazione committente, decorrenti dalla comunicazioni di aggiudicazione definitiva. In relazione a particolari difficoltà che dovessero emergere durante

lo svolgimento dell'incarico, l'amministrazione committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità ed il buon esito dell'incarico stesso.

Art. 9. Penali

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari al 1 per mille dell'importo dei compensi di cui all'articolo 11, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del professionista incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'amministrazione committente.
2. Le penali di cui al comma 1 non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al professionista incaricato.
3. Il ritardo nella consegna della documentazione contabile relativa ai lavori eventualmente appaltati, comporta una penale pari alla stessa misura di cui al comma 1, rapportata all'importo da contabilizzare, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 10. Risoluzione del contratto

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 9, è facoltà dell'amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il professionista incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
2. La risoluzione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 11. Determinazione dei corrispettivi

1. Tenuto conto della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modifiche e integrazioni, nonché del decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001) e tabelle ivi allegate, richiamato a puro titolo orientativo, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2233 C.C., per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, come segue:

€ 174.771,00	Importo a base di gara
€ 45.417,00	progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione
€ 90.307,00	direzione dei lavori e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
€ 6.000,00	prestazioni accessorie
€ 33.047,00	spese conglobate
Lavori per i quali devono essere svolti i servizi, importo euro:	€ 3.130.000,00
.....%	Ribasso offerto in sede di gara
Pari ad Euro	
Euro	Importo contrattuale risultante

2. I corrispettivi di cui al comma 1 sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, ripartito in base alle categorie e destinazioni di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. 20 luglio 2012, n. 140, come dalla distinta contenuta nell'allegato A.
3. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

- La misura dei corrispettivi indicati è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile, e comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del codice civile.
- L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il professionista incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il professionista incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 12. Modalità di corresponsione dei compensi

- I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 12, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 13 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 9, sono corrisposti entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni:

Fasi	Fasi di progettazione	decorrenza dei termini
B.3	Progettazione esecutiva	approvazione del progetto esecutivo: fino all'80 per cento del relativo corrispettivo; dal verbale di consegna: saldo del 20 per cento;
B.81	Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. n. 81/2008	approvazione del progetto al quale è connessa la prestazione: saldo del relativo corrispettivo;
Fasi	Fasi di esecuzione	decorrenza dei termini
C.1	Direzione Lavori e contabilità	accettazione del certificato di ultimazione lavori: fino all'80 per cento del relativo corrispettivo;
C.81	Coordinamento sicurezza art. 92 d.lgs. n. 81/2008	collaudo provvisorio: saldo del 20 per cento;

- In ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni speciali e accessorie per la parte strettamente connessa alle predette fasi, nonché, in proporzione, la quota delle spese conglobate forfetariamente.
- Qualora per cause non dipendenti dal professionista incaricato le approvazioni di cui al comma 1 non dovessero verificarsi entro 45 giorni dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna della documentazione progettuale alla amministrazione committente, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al professionista medesimo, i relativi pagamenti dovranno eseguirsi entro i 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.
- In relazione alla complessità o alla durata dei lavori il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento di cui al comma 1, proporzionalmente agli stati d'avanzamento dei lavori.
- Il compenso per le prestazioni diverse e aggiuntive di cui all'articolo 5, sono corrisposti entro 60 giorni dall'ultimazione della singola prestazione ordinata.
- La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, indicante le modalità di riscossione, almeno trenta giorni prima della relativa scadenza di pagamento di cui al comma 1. Il pagamento è subordinato alla presentazione della fattura.

Art. 13. Conferimenti verbali

- Il professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della amministrazione committente. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
- Il professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'amministrazione committente affidante, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'amministrazione committente.

Art. 14. Definizione delle controversie

- Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il Foro di Alessandria.

Art. 15. Garanzie

- Il Tecnico incaricato ha presentato una dichiarazione n. _____ in data _____ rilasciata dalla compagnia di assicurazioni _____, autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati efficace a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo.

2. La polizza di cui al comma 1 copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa e deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a 1.000.000 euro, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
3. La polizza deve essere presentata all'Amministrazione committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi. Per quanto non diversamente disposto si applicano l'articolo 111 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e l'articolo 269 del d.P.R. n. 207 del 2010.
4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il tecnico incaricato è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, stipulata con _____, n. _____ in _____, con validità fino al _____, con un massimale di euro _____.
5. Ai sensi dell'articolo 268 del d.P.R. 207 del 2010 il tecnico incaricato si impegna a presentare una cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in quanto applicabile, relativa alle sole prestazioni delle fasi di esecuzione di cui all'articolo 3, comma 1, per un massimale assicurato di euro _____.

Art. 16. Assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il professionista dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13/8/1010, n. 136.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, dalla Legge 13/8/1010, n. 136, il professionista dovrà comunicare le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti impegnandosi, altresì, a comunicare alla committente ogni variazione relativa entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo. Ogni transazione posta in essere e relativa al presente contratto dovrà indicare il CIG come previsto dall'art. 3, comma 5, della Legge 13/8/1010, n. 136.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13/8/1010, n. 136, il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni inerenti e derivanti dal contratto stesso, vengano eseguite senza avvalersi di Istituti bancari o della Società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 17. Disposizioni transitorie

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il professionista incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente disciplinare è vincolante per l'amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista e l'amministrazione committente, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs. 196/2003, autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Novi Ligure, lì

L'Amministrazione committente

Il Professionista

.....

.....